

Condizioni generali contrattuali

(Questo documento è una traduzione. In caso di dubbio, la versione in lingua tedesca è vincolante.)

Conferimento di ordini e regolamento di sottoscrizioni, riscatti e impegni all'investimento

Conferimento di ordini

Se un investitore desidera acquistare per la prima volta diritti a uno o più gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life (di seguito «fondazione d'investimento»), deve prima firmare la dichiarazione dell'investitore della fondazione d'investimento e inviarla in originale per posta o per e-mail alla fondazione d'investimento.

L'investitore deve conferire per iscritto i suoi ordini di sottoscrizione e/o di riscatto di diritti della fondazione d'investimento mediante un formulario d'ordine firmato in modo giuridicamente valido. L'investitore può inviare il formulario d'ordine alla fondazione d'investimento per posta, e-mail o fax (che viene trasmesso alla fondazione d'investimento come e-mail). In alternativa l'investitore può conferire gli ordini tramite la sua banca e/o il suo gestore patrimoniale. In tal caso l'investitore incarica la banca o il gestore patrimoniale a trasmettere alla fondazione d'investimento gli ordini impartiti di acquisto o di riscatto di diritti. La fondazione d'investimento declina ogni responsabilità per i danni subiti dall'investitore in seguito al mancato recapito di un ordine, al ritardo nel recapito di un ordine o a errori di trasmissione.

Un ordine conferito (in)direttamente dall'investitore (sottoscrizione e/o riscatto di diritti) è considerato accettato dalla fondazione d'investimento solo dopo che quest'ultima ha confermato per e-mail l'ordine nei confronti dell'investitore o della banca / del gestore patrimoniale.

I contratti d'impegno all'investimento (incl. bollettino di sottoscrizione) devono pervenire alla fondazione d'investimento entro i termini previsti, in duplice copia e firmati in modo giuridicamente valido. Ulteriori modalità sono riportate nel «contratto d'impegno all'investimento (incl. bollettino di sottoscrizione)».

Termine di accettazione degli ordini

Il termine giornaliero di accettazione (cut-off time) degli ordini conferiti dall'investitore varia a seconda del gruppo d'investimento (per i dettagli cfr. «Panoramica delle condizioni» e fact sheet). Gli ordini non pervenuti alla fondazione d'investimento entro i termini nonché quelli relativi a gruppi d'investimento chiusi a causa di festività di Borsa vengono eseguiti il successivo giorno di contrattazione.

Festività di Borsa

In occasione di festività svizzere di Borsa, sottoscrizioni e riscatti sono chiusi per tutti i gruppi d'investimento.

In occasione di festività internazionali di Borsa in cui i fondi target dei gruppi d'investimento non vengono valutati e/o non ha luogo alcuna negoziazione, non vengono effettuate sottoscrizioni e riscatti nei relativi gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento LPP-Mix collocano prevalentemente in altri gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life e sono chiusi anche in occasione delle seguenti festività internazionali di Borsa: Martin Luther King Day, Presidents Day, Memorial Day, Juneteenth National Independence Day, Independence Day, Labor Day e Thanksgiving.

I prezzi pubblicati in occasione di festività di Borsa (valore netto d'inventario) sono solo calcoli tecnici. Non danno diritto all'esecuzione delle sottoscrizioni e dei riscatti di diritti. Il calendario delle festività di Borsa è reperibile al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici».

Luogo di custodia dei diritti

Deposito presso la fondazione d'investimento

La fondazione d'investimento offre all'investitore la possibilità di custodire gratuitamente i suoi diritti in un deposito separato. Per garantire che in caso di sottoscrizione di diritti il trasferimento dei diritti acquisiti possa essere avviato entro i termini previsti, l'investitore s'impegna a conferire alla fondazione d'investimento un'autorizzazione all'addebitamento LSV (sistema di addebitamento diretto) con possibilità di opposizione per il conto da addebitare. Nell'ambito dell'addebitamento diretto l'investitore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento il riaddebito senza indicarne i motivi. In caso di riscatto di diritti, la fondazione d'investimento versa il ricavato con valuta corretta sul conto indicato dall'investitore presso una banca svizzera. L'estratto di deposito viene inviato – a seconda dei desideri dell'investitore – a cadenza mensile, trimestrale o annuale.

Deposito presso una banca svizzera

In alternativa alla custodia in un deposito presso la fondazione d'investimento, l'investitore può custodire i propri diritti anche in un deposito presso una banca svizzera. I diritti possono essere trasferiti tra banche tramite l'organizzazione di clearing SIX SIS SA. Al momento di conferire l'ordine l'investitore comunica la sua banca, il numero di deposito e il numero di conto IBAN. Nel contempo è tenuto a informare la sua banca in merito all'acquisto o al riscatto dei diritti presso la fondazione d'investimento. Il trasferimento dei diritti viene quindi espletato sotto forma di consegna contro pagamento dalla banca depositaria della fondazione d'investimento (UBS Switzerland AG) e dalla banca dell'investitore. L'addebito o l'accredito sul conto viene effettuato dalla banca dell'investitore. L'investitore autorizza la fondazione d'investimento a fornire per e-mail o Swift le informazioni / i dati necessari alle banche coinvolte nel disbrigo dell'acquisto o del riscatto di diritti. In caso di cambiamento della banca depositaria o del numero di deposito, l'investitore compila un nuovo formulario

«Deposito nel registro degli investitori» e informa la fondazione d'investimento, affinché possa aggiornare il registro degli investitori.

Processo di sottoscrizione / riscatto

Gruppi d'investimento senza prospetto; gruppi d'investimento aperti per la sottoscrizione forward pricing (FP)

Gruppi d'investimento con prospetto (cicli speciali)

Le condizioni delle sottoscrizioni e dei riscatti sono riportate nel relativo prospetto o nei contratti speciali. I documenti sono consultabili al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici».

Tappa del processo (esempi)	FP 1	FP 2	Cicli speciali
Conferimento di ordini (cut-off time)	G (lunedì)	G (lunedì)	U-2 (lunedì)
Corso di chiusura della borsa determinante (giorno di negoziazione G)	G (lunedì)	G (lunedì)	U (mercoledì)
Calcolo del prezzo (= calcolo NAV) / conteggio (G+1)	G+1 (martedì)	G+2 (mercoledì)	U+8 (lunedì tra 2 sett.)
Valuta (G+3 o G+4)	G+3 (giovedì)	G+4 (venerdì)	U+10 (mercoledì tra 2 sett.)

G (giorno) = giorno di negoziazione U (ultimo) = ultimo giorno di negoziazione del mese

I dettagli relativi al ciclo di regolamento si trovano nella «Panoramica delle condizioni», che è consultabile al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici».

Comunicazione

Corrispondenza tra la fondazione d'investimento e l'investitore

Una comunicazione della fondazione d'investimento è considerata notificata all'investitore in modo giuridicamente vincolante se la fondazione d'investimento l'ha inviata all'ultimo indirizzo comunicato. La data indicata sulla comunicazione della fondazione d'investimento vale come data d'invio. L'investitore deve comunicare alla fondazione d'investimento eventuali obiezioni alla comunicazione per iscritto ed entro 30 giorni dalla data d'invio della stessa; in caso contrario la comunicazione è da considerarsi approvata così come, pertanto, l'attività d'investimento della fondazione d'investimento. Se l'investitore ha scelto la comunicazione elettronica (e-mail) (cfr. dichiarazione dell'investitore), la fondazione d'investimento è autorizzata a inoltrare le comunicazioni in questione elettronicamente.

L'investitore conferma di essere consapevole di tutti i rischi inerenti alla comunicazione elettronica, in particolare la corrispondenza e-mail, e di dichiararsi d'accordo con la comunicazione elettronica, essendo a conoscenza e consapevole di tali rischi. La fondazione d'investimento declina ogni responsabilità per danni riconducibili all'utilizzo della comunicazione elettronica.

Corrispondenza con terzi e all'interno del gruppo

L'investitore conferma che la fondazione d'investimento è autorizzata a comunicare a terzi, segnatamente autorità, broker e società di audit, i dati relativi all'investitore sia per l'adempimento degli obblighi d'informazione legali e normativi sia per la tutela di interessi legittimi. Inoltre, l'investitore si dichiara d'accordo che i suoi dati possano essere comunicati, per scopi commerciali, a tutte le società appartenenti al gruppo Swiss Life con sede in Svizzera. Ciò avviene, in particolare, al fine del disbrigo efficiente delle transazioni, dell'assistenza globale al cliente nonché della gestione patrimoniale e dei servizi analoghi nell'ambito del rapporto contrattuale.

Pubblicazioni

In generale

Tutte le pubblicazioni e informazioni rilevanti, segnatamente la dichiarazione dell'investitore, sono reperibili al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento.

Statuto e regolamento della fondazione / prospetti / direttive d'investimento / regolamento relativo a emolumenti e spese / condizioni generali contrattuali / panoramica delle condizioni

Consultabili al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici»

Modifiche di prospetti / direttive in materia d'investimento

Consultabili al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «News»

Fact sheet / rapporti trimestrali e annuali

Consultabili al sito www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Rapporti»

Pubblicazioni dei corsi

Reperibili su «Bloomberg: ASSL» e www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Prezzi»

Zurigo, 1 settembre 2023